

Allegato 2



COMUNE DI LUNAMATRONA

ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VALIDAZIONE DEL

PEF TARI 2024-2025

SECONDO IL NUOVO MTR-2 ARERA DELIBERAZIONE 363/2021

Sommario

1 Premessa (E)	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario	7
4 Attività di validazione (E)	8
5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	9
5.1.2 <i>Coefficiente di recupero di produttività</i>	9
5.1.3 <i>Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)</i>	10
5.1.4 <i>Coefficiente C116</i>	10
5.2.1 <i>Componente previsionale CO₁₁₆</i>	10
5.2.2 <i>Componente previsionale CQ</i>	10
5.2.3 <i>Componente previsionale COI</i>	10
5.3 <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni</i>	10
5.4 <i>Valorizzazione dei fattori di sharing</i>	11
5.4.1 <i>Determinazione del fattore b</i>	11
5.4.2 <i>Determinazione del fattore ω</i>	11
5.5 <i>Conguagli</i>	11
5.6 <i>Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario</i>	11
5.7 <i>Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo</i>	11
5.8 <i>Rimodulazione dei conguagli</i>	12
5.10 <i>Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie</i>	12
5.11 <i>Ulteriori detrazioni</i>	12

1 Premessa (E)

Nel presente documento viene presentato il Piano Finanziario 2024-2025, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato) che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).

Con la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27 Dicembre 2013, è istituita l'imposta unica comunale IUC. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il tributo deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Il Consiglio comunale approva le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo in coordinamento con l'Amministrazione Comunale ed approvato dall'autorità competente.

Per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti contenuto nel presente documento e per la conseguente elaborazione del Piano Finanziario sono stati applicati i criteri e le voci di costo previsti nel metodo MTR, secondo le indicazioni ed i layout forniti da ARERA.

La TARI, come già avveniva nell'ambito della TARES, è volta a coprire interamente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento.

La tariffa è commisurata all'anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

In accordo con quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), l'Unione di Comuni "Marmilla", in quanto *Gestore*, ha provveduto alla definizione, per quanto di propria competenza, dei prospetti di Piano Economico Finanziari (di seguito: *PEF*) per i Comuni per i quali risulta stazione appaltante del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani trasmettendo a questo Ente la documentazione completa in data 26.02.2024.

L'art. 1.1 del MTR-2, di cui alla Delibera ARERA n. 363/2021, definisce l'ETC come "L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Ai sensi dell'art 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti" e ai sensi dell'art. 200 "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199".

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovrintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d'ambito. Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f), annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni. Visto che ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO).

Con riferimento alla Regione Autonoma Sardegna, la Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Considerato che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato, in continuità con la Delibera ARERA 443/2019, anche la Delibera 363/2021 prevede che l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi.

Il Comune scrivente è dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.

In considerazione di quanto sopra, si richiama quanto già disciplinato dalla Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2, chiarisce che "laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale", per cui è necessario individuare l'unità organizzativa all'interno dell'Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Invece, “nel caso in cui l’Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell’attività di validazione, ne dà comunicazione all’Autorità nell’ambito della trasmissione degli atti di competenza”.

Con riguardo al Comune di Lunamatrona organo deliberante ai fini della definitiva validazione del PEF TARI secondo il nuovo MTR-2 resta, per legge, il Consiglio Comunale.

1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario

L’ambito tariffario ricompreso nel presente Piano Economico Finanziario coincide esclusivamente con il Comune di Lunamatrona, per cui, nei paragrafi che seguono, si descrivono le caratteristiche e i gestori dell’ambito tariffario di riferimento esclusivamente per la suddetta realtà comunale.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Con riferimento all’analisi sulla gestione delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, nonché gestione tariffe e rapporti con gli utenti interno dell’ambito territoriale coincidente con il Comune di Lunamatrona, ad esclusione, pertanto, delle attività di trattamento e recupero che sono oggetto di specifica analisi nel paragrafo successivo, sono stati individuati i seguenti soggetti qualificabili, secondo la definizione di cui all’art. 1.1 del MTR-2, come Gestori del servizio integrato rifiuti urbani e, pertanto, tenuti alla trasmissione dei propri dati di costo in conformità ai principi del nuovo MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021:

Ambito tariffario: Comuni di Barumini – Collinas – Genuri – Gesturi – Las Plassas – Lunamatrona – Pauli Arbarei – Setzu – Siddi – tuili – Turri – Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru

GESTORE: COSIR s.r.l. - Via Poli n° 29 - Roma - C.F. 02447920923;

SERVIZI:

- attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
- attività di spazzamento e di lavaggio;

Ambito tariffario: Comuni di Sanluri – Villamar – Furtei – Segariu - Barumini – Collinas – Genuri – Gesturi – Las Plassas – Lunamatrona – Pauli Arbarei – Setzu – Siddi – tuili – Turri – Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru

GESTORE: UNIONE DI COMUNI “MARMILLA” – Viale Rinascita n° 19 – 09020 Villamar (SU) – P.IVA 03141330922;

SERVIZI:

- Stazione unica appaltante;
- direzione dell’esecuzione;

UFFICIO TRIBUTI del Comune di Lunamatrona, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte della gestione tariffe e rapporti con gli utenti in quanto gestito dal medesimo in economia.

Si precisa che nel secondo periodo regolatorio (2024-2025) non sono previsti avvicendamenti gestionali.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si riportano di seguito gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

RIFIUTO	IMPIANTO DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA
150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	SARDAREC SRL	RECUPERO
150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA	CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE ORISTANESE	RECUPERO
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE ORISTANESE	RECUPERO
150107 IMBALLAGGI DI VETRO	CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE ORISTANESE	RECUPERO
170904 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03	C.A.P.R.I. SOC. COOP ARL	RECUPERO
200101 CARTA E CARTONE	C.A.P.R.I. SOC. COOP ARL	RECUPERO
	SARDAREC SRL	RECUPERO
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	VILLASERVICE S.P.A.	RECUPERO
200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI	WEST RECYCLING SRL	RECUPERO
200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 32	EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL	RECUPERO
200133 BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06 03	EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL	RECUPERO
200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO	IRECO SRL	RECUPERO
200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO	WEST RECYCLING SRL	RECUPERO
200140 METALLI	ECOSARDA DI VACCARO ANGELO	RECUPERO
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	VILLASERVICE S.P.A.	DISCARICA
	TECNOCASIC S.P.A.	DISCARICA
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI	VILLASERVICE S.P.A.	DISCARICA

200125 OLII E GRASSI COMMESTIBILI		
080318 TONER	EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL	RECUPERO
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI	VILLASERVICE S.P.A.	RECUPERO
150101 IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	Papiro Sarda	Recupero
150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA	CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE ORISTANESE	Recupero
150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese – Obiettivo Zero	Recupero
150107 IMBALLAGGI DI VETRO	EcoSanSperate	Recupero
170904 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03	F.D.G. di Collu	Recupero
200101 CARTA E CARTONE	Papiro Sarda	Recupero
	Villaservice – Tecnocasic - Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	Recupero
200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	Elreco	Recupero
200123 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFUOROCARBURI	West Recycling	Recupero
200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 32	Tecnocasic – S.E.Trand	Recupero
200133 BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06 03	West Recycling – In.Ve.Sa	Recupero
200135 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO	In.Ve.Sa - Ireco	Recupero
200136 APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO	West Recycling	Recupero
200140 METALLI	Ecosarda di Vaccaro	Recupero
200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	Tecnocasic - Villaservice	Recupero - Smaltimento
	Villaservice	Recupero - Smaltimento
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI	Ecotec	Recupero
200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE	Sarda Recupero Tessili	Recupero
200110 ABBIGLIAMENTO	Ecoservice Sarda	Recupero
200125 OLII E GRASSI COMMESTIBILI	S.E.Trand	Smaltimento
080318 TONER	Ecoserra	Recupero
150110 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI	S.E.Trand	Recupero
200127 VERNICI, INCHIOSTRI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	S.E.Trand	Smaltimento
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI	Villaservice	Recupero
200303 TERRE DI SPAZZAMENTO	Ecotec	Recupero

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021). In caso di contratto di affidamento del servizio pluricomunale è facoltà dell'Ente territorialmente competente richiedere al gestore la redazione di un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative;
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Ciascun Gestore ha provveduto alla trasmissione dei dati di costo di propria competenza e della documentazione sopra descritta.

4 Attività di validazione (E)

A seguito dell'individuazione dei soggetti Gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani, come identificati all'interno del paragrafo 1, l'attività di validazione è consistita nell'analisi della documentazione ricevuta, preventivamente alla consolidazione dei dati di costo per la definizione del PEF TARI riferito al periodo regolatorio di competenza della presente relazione.

Analizzata, pertanto, la coerenza dei dati e della documentazione ricevuta da tutti i Gestori coinvolti e sopra identificati, si è, successivamente, proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario di aggiornamento per le annualità 2024-2025, sempre in conformità ai principi del MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno di aggiornamento (2024 - 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

	2024	2025
ΣT_a	€ 201.244	€ 202.307
ΣT_{a-1}	€ 192.440	€ 201.244
ΣT_{max}	€ 201.244	€ 202.307
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	€ 0,00	€ 0,00

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie come da riepilogo che segue.

	2024	2025
rpi_a	2,70%	2,70%
X_a	0,10%	0,10%
QL_a	0,00%	0,00%
PG_a	0,00%	0,00%
C116a	0,00%	0,00%
CRIa	2,00%	2,00%
ra	4,60%	4,60%

Si rinvia ai successivi paragrafi l'analisi puntuale sui coefficienti di recupero di produttività (X_a), dei miglioramenti della qualità del servizio e del perimetro gestionale (QL e PG), nonché sui costi sostenuti in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020 (C116).

5.1.2 Coefficiente di recupero di produttività

La scelta sul coefficiente di recupero produttività (X_a), si è orientata sul livello avanzato della qualità ambientale delle prestazioni, come conseguente dalle analisi effettuate sui fattori di valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, per un risultato finale pari a 0,73 e, pertanto, superiore allo 0,6 della matrice sulla scelta del coefficiente di recupero della produttività.

Si ravvisano particolari meriti proprio nella più che soddisfacente percentuale di raccolta differenziata, superiore anche alla media regionale di raccolta differenziata (pari al 85%) e nelle conseguenti attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo come dal sistema organizzativo degli

smaltimenti sopra descritto, i quali giustificano la minimizzazione del coefficiente di recupero di produttività per le annualità disciplinate dal periodo regolatorio.

5.1.3 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Non si prevedono per gli anni 2024 e 2025 miglioramenti dei livelli di miglioramento e variazioni nelle attività gestionali; pertanto, i valori di QL e di PG non sono stati valorizzati prevedendo il mantenimento di livello di qualità e delle attività gestionali del servizio integrato dei rifiuti urbani per il secondo biennio del periodo regolatorio 2022/2025.

5.1.4 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente non ha ravvisato da parte dei Gestori alcuna segnalazione sulla valorizzazione di costi previsionali destinati alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori effettivi di costo dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 e, pertanto, non si rende necessaria alcuna valorizzazione del correlato coefficiente C116 per la variazione in aumento del massimo tariffabile entro il limite della crescita determinato in sede di validazione del piano economico finanziario.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Conseguentemente al paragrafo precedente, non si sono valorizzati componenti previsionali destinati alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori effettivi di costo dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 e, pertanto, non si rende necessaria alcuna valorizzazione del correlato coefficiente C116 per la variazione in aumento del massimo tariffabile entro il limite della crescita determinato in sede di validazione del piano economico finanziario.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Allo stato attuale, non risultano specifici provvedimenti deliberati o obblighi di legge a giustificazione della valorizzazione della componente previsionale per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti da ARERA (CQ).

5.2.3 Componente previsionale COI

Per i medesimi motivi esposti nell'analisi sulla scelta dei coefficienti di QL e PG, che si richiamano quivi integralmente, non si sono valorizzati componenti previsionali destinati alla copertura di oneri attesi relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi o ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente, nelle more delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ha riscontrato il rispetto delle tabelle previste nell'art. 15.2, 15.3 e 15.4 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili,

essendo stati adottati i criteri standard per il calcolo sugli ammortamenti senza l'adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

È stato determinato un valore pari allo 0,6 per il fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti.

La scelta dei coefficienti si è orientata considerando i livelli qualitativi del servizio svolto dalla Ditta medesima in relazione agli alti livelli percentuali della raccolta differenziata raggiunti dal Comune, pari a circa l'85%, superiore alla media percentuale di raccolta differenziata della Regione Sardegna, dovendo anche considerare determinante la rilevante collaborazione degli utenti del servizio integrato nel corretto conferimento dei rifiuti urbani prodotti.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

È stato determinato un valore pari allo 0,1 per il fattore di sharing dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza.

La scelta dei coefficienti si è orientata considerando come soddisfacenti le valutazioni in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e, più in particolare, al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, necessario per la valorizzazione del coefficiente in esame. Per il dettaglio di calcolo del presente fattore, si rimanda a quanto determinato per il coefficiente indicato nel precedente paragrafo 5.1.2.

5.5 Conguagli

Non sono previsti conguagli nel biennio 2024/2025.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Dall'analisi delle valutazioni compiute sull'equilibrio economico finanziario dei Gestori e dell'intera Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, l'Ente territorialmente competente ha ritenuto necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4.6 della Deliberazione 363/2021 anche per il biennio 2024/2025.

Infatti, ai sensi dell'art. 4.6 della Delibera Arera 363/2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ed è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, quivi specificando le componenti di costo ammissibili, ai sensi della

disciplina tariffaria, che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

A tal fine, si sono operate delle detrazioni per la non copertura di alcune voci di costo dei gestori del servizio integrato di raccolta e trasporto rifiuti, in particolare i CARC, gli accantonamenti per crediti e la remunerazione del capitale investito.

Si ritiene, pertanto, opportuno applicare valori inferiori rispetto ai valori massimi determinati tramite MTR, in quanto risultanti quelli più rispettosi dei principi di efficacia, efficienza ed economicità con riguardo ai costi da imputare a carico degli utenti nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione medesima.

Si rimanda al rispettivo Foglio di calcolo presente nel Tool in Excel, denominato "IN_Detr 4.6 del 363", per il dettaglio sulle detrazioni applicate ai fini dell'adeguamento dei costi rispetto ai parametri contrattuali e alle risultanze sull'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Le detrazioni di cui all'art. 4.6 sono state applicate nelle annualità 2024-2025 al fine di contenere l'aumento all'effettivo maggiore costo, entro il limite massimo di crescita, garantendo al contempo l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

In considerazione dell'assenza di componenti a conguaglio diverse da quelle già determinate per gli anni precedenti ed assunte nel presente piano pluriennale, non si sono rese necessarie rimodulazioni delle medesime per annualità future.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Le valutazioni in merito all'equilibrio economico e finanziario della gestione non hanno evidenziato necessità di applicare un costo tariffario superiore al limite della crescita, per cui non si procede con la compilazione della rispettiva istanza di motivazione del superamento del limite medesimo.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente non intende operare la scelta di applicare una tariffa superiore del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

5.11 Ulteriori detrazioni

Con riguardo al dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, si è valorizzato il contributo MIUR, di competenza per l'annualità 2022 e 20231, valido come importo previsionale del secondo biennio del periodo regolatorio del PEF TARI secondo il nuovo MTR-2.

Pertanto, i costi totali di PEF attribuibili a carico degli utenti da coprire integralmente con le entrate tariffarie secondo i principi di cui al DPR 158/1999, considerando tutte le detrazioni applicate, sono riepilogate dalla tabella seguente.

Descrizione	Anno 2024	Anno 2025
ΣTa	€ 201.244,00	€ 202.307,00
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€1.299,00	€ 1.319,00
Tariffa TARI	€ 199.945,00	€ 200.988,00